

Legge regionale 08 luglio 2016 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 14/07/2016

**Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche).**

### **Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2/2013)*

**1.** Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** le parole <<alle aziende per i servizi sanitari, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli enti del Servizio sanitario regionale>>;

**b)** le parole <<in regime ospedaliero>> sono sostituite dalle seguenti: <<in regime di Servizio sanitario regionale, limitatamente ai pazienti residenti in Friuli Venezia Giulia>>.

**2.** Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2013 le parole <<da parte degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario regionale è consentito>> sono sostituite dalle seguenti: <<a carico del Servizio sanitario regionale è consentito secondo le modalità di cui all'articolo 4>>.